

Publicato il 15/11/2024

N. 03219/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 01820/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2024, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bragagni,  
Marco Esposito, Federica Volta, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei  
Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e  
difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio presso i suoi  
uffici, in Milano, via Freguglia, 1;

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, non costituito in  
giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento di parziale diniego prot. n. 31563 del 24 giugno 2024  
emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio II  
sull'istanza di accesso agli atti trasmessa il 2 agosto 2023 dalla ricorrente;

del provvedimento della Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi del 10 giugno 2024 a seguito dell'istanza di riesame; di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto; per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso ex art. 22 L. 241/90 con conseguente ordine alle Amministrazioni intimare di esibizione della documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2024 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

I) La ricorrente, dirigente scolastico presso il Liceo “-OMISSIS-” di Salò dal 2008 al 2023, ha chiesto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (da ora anche solo Ufficio Scolastico), con istanza del 2 agosto 2023, di avere copia di tutti gli esposti pervenuti al predetto Ufficio, a suo carico negli ultimi sette anni.

Con nota del 9 agosto 2023 l'Ufficio Scolastico ha riscontrato la predetta istanza sostenendo il difetto di interesse della ricorrente ad accedere agli atti richiesti, per *“la mancanza di un interesse diretto, concreto e soprattutto attuale all'ostensione della documentazione richiesta”*.

In particolare l'Amministrazione rilevava *“la mancanza di attualità dell'interesse richiesto dall'art. 22, comma 1, della legge 241/1990”*, anche in considerazione del fatto che la ricorrente era in quiescenza dall'a.s. 2022-23.

In data 7 settembre 2023 la ricorrente presentava istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego adottato dall'Ufficio Scolastico alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (da ora anche solo Commissione).

Con provvedimento notificato il 2 novembre 2023 la Commissione riconosceva in capo alla ricorrente *“un interesse qualificato all'accesso”*, stante *“la valutazione di una potenziale lesione della propria sfera giuridica soggettiva”*; pertanto sospendeva la decisione, affinché l'Amministrazione procedesse *“all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti terzi che hanno presentato dichiarazioni ed esposti”*.

Dopo un sollecito della Commissione all'Ufficio Scolastico, quest'ultimo con nota del 27 dicembre 2023, comunicava alla ricorrente di avere *“provveduto a notificare a tutti i soggetti che risultano essere sottoscrittori di esposti nel periodo di riferimento sia l'istanza di accesso documentale della dott.ssa-OMISSIS-che la succitata nota della Commissione, con l'invito a formulare, nei termini previsti, eventuale motivata opposizione da indirizzare alla Commissione medesima”*.

Il procedimento si chiudeva, dopo numerosi solleciti, con l'atto della Commissione del 10.6.2024, con cui, dopo aver dato atto che *“nonostante l'Ufficio Scolastico abbia rappresentato più volte la difficoltà di individuare e reperire i terzi che a partire dall'anno 2016 hanno sottoscritto esposti nei confronti della dirigente scolastica”*, ordinava all'amministrazione di consentire l'accesso ai documenti richiesti *“anonimizzandoli, procedendo pertanto al previo oscuramento dei nominativi dei soggetti dichiaranti o di eventuali riferimenti agli alunni. Ciò appare necessario perché la Commissione non è in grado di operare il bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti”*.

In data 24 giugno 2024 l'Ufficio Scolastico ha provveduto all'ostensione di tutti i documenti richiesti nell'istanza di accesso della ricorrente, oscurando i nomi degli esponenti.

Avverso il provvedimento di diniego parziale dell'Ufficio Scolastico, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, chiedendo di dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti del 10.6.2024 e del 24.6.2024, disponendone l'annullamento e chiedendo l'accertamento del diritto di accedere a tutti i documenti richiesti, senza oscuramento dei dati.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero del Merito e dell'Istruzione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 4 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

II) La ricorrente ha impugnato gli atti relativi al procedimento di accesso chiedendo l'annullamento dei provvedimenti che autorizzano l'accesso con oscuramento dei dati, nonché l'accertamento del suo diritto ad ottenere la copia integrale degli atti, senza alcun oscuramento.

L'interesse alla conoscenza integrale degli atti, secondo la prospettazione di parte ricorrente, è connessa alla *“potenziale utilità che può trarre dalla conoscenza dei documenti di cui si chiede l'esibizione”*.

Deduce infatti che il diniego parziale limiterebbe la possibilità di un diritto di difesa e in particolare la possibilità di tutelare la sua professionalità e reputazione.

2.1 Il fuoco della questione giuridica in esame è se sia riconoscibile in capo alla ricorrente una posizione di interesse all'accesso esteso ai nominativi di coloro che, a diverso titolo, hanno presentato segnalazioni all'Ufficio Scolastico regionale su fatti o situazioni relative al Liceo “-OMISSIS-” e alla sua attività come dirigente scolastica.

Si tratterebbe quindi di un accesso difensivo, ex art. 24, comma 7, L. 241/90, esteso anche ai nomi dei denunciati, che richiede non un semplice riferimento a generiche esigenze probatorie e difensive, siano queste riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, ma precise indicazioni sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione

richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare (Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4).

Nell'ipotesi in cui vengano richiesti esposti e denunce, con l'indicazione dei relativi autori, l'Amministrazione è tenuta ad operare un bilanciamento tra la tutela della riservatezza e il diritto di accesso: l'orientamento prevalente riconosce all'interessato l'accesso integrale agli atti contenenti le dichiarazioni rese nei suoi confronti, ma non il diritto "incondizionato" a conoscere anche le identità degli esponenti. L'esigenza di garantire la tutela alla riservatezza di quest'ultimi diviene recessiva solo laddove il richiedente l'accesso dimostri un interesse concreto ed attuale ad entrare in possesso di quegli specifici dati per conclamate esigenze difensive (cfr. Cons. St., sez. VI, 09.02.2011, n. 895, Cons. St., III, 21 gennaio 2021, n. 642, *che ha precisato che l'anonimato dei segnalanti assume sicura preminenza quando una domanda di accesso non consente di cogliere le esigenze di difesa per il cui soddisfacimento è formulata, dovendosi in tal caso assicurare la riservatezza a coloro che abbiano reso dichiarazioni in seno al procedimento ispettivo esponendosi a potenziali rischi*).

2.2 Nel caso in esame il Collegio ritiene che non sia stato dimostrato l'interesse concreto a conoscere i nominativi degli autori degli esposti.

La ricorrente dichiara di avere interesse al fine di future azioni legali, a tutela della sua immagine: nel ricorso afferma che gli esposti riporterebbero nelle segnalazioni trasmesse all'USR fatti e condotte, "*che con molta probabilità hanno gravemente leso l'immagine e la reputazione della medesima*".

A tal riguardo, non viene data alcuna prova della lesione all'immagine o alla reputazione, in quanto non risulta agli atti che a fronte di detti esposti l'Amministrazione abbia inviato contestazioni, chiesto chiarimenti o avviato attività ispettive.

2.3 Rispetto alle esigenze difensive ricollegabili direttamente alla conoscenza delle generalità degli autori degli esposti, la ricorrente non ha

provato quali siano le esigenze difensive ricollegabili direttamente alla conoscenza delle generalità degli autori degli esposti, né l'utilità che conseguirebbe dall'ostensione dei documenti non anonimizzati.

Anche dopo aver avuto copia della documentazione (cfr. il file allegato rilasciato alla risposta del 24.6.2024 - doc. n.1 di parte ricorrente), la ricorrente non ha indicato, nel presente ricorso, gli atti e le segnalazioni da cui emergerebbe, in particolare, una lesione alla sua immagine o alla sua reputazione.

Non avendo quindi provato l'interesse concreto e attuale a conoscere i nomi degli autori degli esposti, deve ritenersi legittima la scelta dell'Amministrazione di anonimizzare gli atti, facendo prevalere, nel bilanciamento degli interessi, il diritto alla riservatezza.

III) Il ricorso va quindi respinto, sia nella parte annullatoria, sia nella parte in cui chiede l'accertamento dell'obbligo di rilasciare gli atti senza anonimizzare i nominativi.

Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione alla peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre  
2024 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Martina Arrivi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Silvana Bini**

**IL PRESIDENTE**

**Daniele Dongiovanni**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.